

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione

Modifica del 26 febbraio 2010

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 4 marzo 2008 e del 16 febbraio 2009¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 9, art. 1 e 2

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2010, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2010 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

26 febbraio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF **2008** 1815, **2009** 789

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

